



**COMUNE
DI CARPI**

Prot 73396/14

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI CAPODANNO "MU....TRA CIELO E TERRA" CHE SI TERRA' IN PIAZZA MARTIRI A CARPI IN DATA 31.12.2019

PREMESSO

- che in data martedì 31 dicembre 2019 si svolgerà, presso la Piazza Martiri del Comune di Carpi, lo spettacolo teatrale della Compagnia Transe Express che richiamerà l'affluenza di un ingente numero di persone già a partire dalle ore 22.00 e che si protrarrà fino alle ore 1.00 circa del 01.01.2020;

PRESO ATTO

che la zona ove si svolgerà l'evento pubblico, sopra indicato, è quella all'interno di Piazza Martiri;

CONSIDERATO

che nell'euforia collettiva dei festeggiamenti del Capodanno, i contenitori di vetro/lattine, spray urticanti possono far registrare fenomeni di violenza, nonché episodi e comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana derivante del loro utilizzo improprio o accidentale;

TENUTO CONTO DI QUANTO GIA' PREVISTO

all'art.33 del Regolamento di Polizia Urbana che vieta, in tutto il territorio del Comune di Carpi, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro, quindi compresa Piazza Martiri, sede di svolgimento dell'evento:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

RITENUTO NECESSARIO INOLTRE

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana, vietare, nell'area dello spettacolo ,

l'introduzione di contenitori di vetro, bombolette spray, spray urticante e bagagli a mano ingombranti ;

STABILITO

Per le finalità di cui sopra, di dare corso al presente provvedimento;

AVENDO DATO

Comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Prefetto di Modena con nota del 18 aprile 2019 così come recita il comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

VISTO L'articolo 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

VISTO Il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

di vietare, per le finalità di cui sopra, dalle ore 22.00 del 31.12.2019 alle ore 06.00 del 01.01.2020, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno del centro storico, quindi compresa Piazza Martiri, sede di svolgimento dello spettacolo:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

ORDINA

inoltre di vietare, per le finalità di cui sopra, dalle ore 22.00 del 31.12.2019 alle ore 02.00 del 01.01.2020, all'interno dell'area dello spettacolo in Piazza Martiri, l'introduzione di :

- contenitori di vetro e lattine
- bombolette spray
- bagagli a mano ingombranti
- spray urticante

Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento concernenti il divieto di vendita e somministrazione, nonché di utilizzo di contenitori di vetro, si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di cui all'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine ossia la sanzione da € 50,00 a € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100;

Per la violazione alla disposizione del presente provvedimento concernente il divieto utilizzo di bagagli a mano ingombranti, spray urticante si applica la norma di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ossia la sanzione da € 25 a € 500 – pagamento in misura ridotta € 50;

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento;

L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carpi, nonché nei consueti modi di legge tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/241, si avverte che avverso il presente atto, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

L'applicazione delle sanzioni avviene con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

Carpi li, 27 dicembre 2019

IL SINDACO

(Alberto Bellelli)

